

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 29 del 23 Dicembre 2008

U.O. "Difesa del Suolo"

OGGETTO: Progetto di mantenimento della presenza delle aquile reali nelle zone montane del Parco regionale delle Alpi Apuane.

--

<p>PUBBLICAZIONE:</p> <p><i>La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</i></p> <p>IL DIRETTORE</p> <hr/>	<p>Il Responsabile dell'U.O. Difesa del Suolo</p> <p>Vista la deliberazione del Commissario del Commissario Straordinario n. 50 del 21.09.1999, assunta con i poteri del Consiglio di Gestione, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;</p> <p>Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 03 in data 10.01.2007, con la quale sono stati nominati i responsabili delle UU.OO del Parco;</p> <p>Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane nel territorio di propria competenza - identificato nell'allegato cartografico alla L.R. 11 agosto 1997 n. 65 - Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane" e succ. modif. ed integr.- in applicazione di quanto previsto dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 art. 15 comma 3°, è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco;</p> <p>Considerato che in alcune praterie primarie e pareti rocciose delle Alpi Apuane è stata accertata la presenza e la nidificazione delle aquile reali, scomparse da tali aree fin dalla metà degli anni 60;</p> <p>Considerato che le aquile reali provvedono al proprio mantenimento alimentare, prevalentemente attraverso la predazione di caprini e ovini domestici allevati allo stato semibrado e mantenuti in ricoveri temporanei sulle praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane;</p> <p>Considerata la notevole importanza di mantenere la presenza delle aquile reali sul territorio del Parco, sia per la rarità di tali rapaci che per il miglioramento dei livelli di biodiversità animale;</p> <p>Ritenuto di dover procedere all'indennizzo dei capi ovini e caprini domestici, facenti parte di greggi pastorali allevati allo stato semibrado e mantenuti in ricoveri temporanei sulle praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, oggetto di predazione da parte delle aquile reali, tornate ad essere presenti sul territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane, impegnando a tal fine l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00euro);</p>
---	--

Premesso che si rende necessario assumere impegno di spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di procedere all'indennizzo dei capi ovini e caprini domestici, facenti parte di greggi pastorali allevati allo stato semibrado e mantenuti in ricoveri temporanei sulle praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, oggetto di predazione da parte delle aquile reali, tornate ad essere presenti sul territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane;
- di impegnare la relativa spesa , prevista in € 1.500,00 (millecinquecento/00euro) all'Int. 1.11.07.03 Cap. 12, avente per oggetto "Progetto mantenimento aquila reale", del Bilancio di previsione anno 2008;
- di provvedere con successive determinazioni alle singole procedure di valutazione dei danni subiti e dei relativi indennizzi;
- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

DETERMINA INOLTRE

- Di dichiarare che la presente determinazione entri in vigore ad avvenuta attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Il Responsabile U.O. Difesa del Suolo
Per. Agr. Gianfranco Genovesi**